

Ddl Zan, tutti i rischi non calcolati

L'AMBIGUITÀ TOGLIE AL TESTO LA NATURA UNIVERSALISTICA



PIETRO DE MARCO

Caro direttore, la Nota vaticana del 17 giugno scorso ha mostrato a tanti di noi come siano necessari punti prospettici esterni perché un chiuso mondo di persone "aperte" veda di nuovo ciò che la sua intenzione innovativa gli nasconde. La stretta tecnica concordataria non impedisce anzi fa cogliere un dato centrale: il ddl Zan investe il sistema scolastico (vedi art. 7 comma 3: «Le scuole provvedono alla attività di cui al comma 1 e 2», e art. 8) perché usa condivise preoccupazioni di tutela del mondo lgbt per universalizzare la dottrina o ideologia. Ed è chiaro che giudicare e comunque distinguere tra relazioni sessuali e relazioni omosessuali non è né pregiudizio né discriminazione né induce a violenza. I violenti sono responsabili di se stessi. Vediamo meglio. Il testo Misure di prevenzione e contrasto presenta dieci articoli. I suoi nodi di consistenza sono: 1. le cosiddette *Definizioni* (art. 1), 2. le formule di integrazione, 3. degli indirizzi di promozione.

1) Si è fatto finta di considerare le *Definizioni* dell'art. 1 come neutre. Sono semplicemente dottrina lgbt. Dice infatti il ddl (comma "a"): il sesso è da intendere o quello biologico o quello anagrafico, supponendo che possano non coincidere. Ma nella autodichiarazione del sesso è necessaria univocità; sottintendere «sono uomo/donna anche se risultato donna/uomo» è un non senso ai fini dell'ordinamento. Al comma "b" si legge: «Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore della persona», conforme o difforme dalle attese sociali in ordine al sesso: si tratta di malintesa sociologia. Ho insegnato questa materia all'Università per decenni e mi permetto di essere franco. È una tesi classica che un ruolo possa essere definito dal fascio delle aspettative sociali che vi corrispondono. E trova il suo significato nella corrispondenza effettiva tra le attese e le condotte di ruolo (tecniche e morali). Un ruolo di insegnante (esempio ricorrente) può essere definito dalla somma delle distinte attese degli allievi, dei genitori, dell'istituzione scolastica. In questa prospettiva l'insegnante che non vi corrisponda viene sanzionato; oltre una soglia di inadempimento l'insegnante non esiste più.


È sempre stata evidente sia l'acutezza sia l'insufficienza della definizione funzionalistica che identifica ruolo e soggetto morale. In ogni caso, però, gli oneri del ruolo non possono essere ignorati. Ora, definire il «genere» come manifestazione («esteriore» è pleonastico) conforme o contrastante con le «aspettative sociali connesse al sesso» aggrava l'indeterminatezza del comma "a", e non serve ad alcuna identificazione, neppure a quella del soggetto omo-trans-bi-sessuale: per identificarsi dovrà essere conforme almeno alle «attese connesse al sesso» del suo ambiente.

Il legislatore intende chiarire la concezione lgbt? Si dica allora che sesso, genere, identità, sono intese e vissute così – come nell'art. 1 – da un individuo che vi aderisce. E si chieda tutela per ta-

le quadro ideologico, entro i confini del lecito. Infatti il legislatore deve riservarsi di valutare la legittimità della imposizione a terzi (per esempio, a minori) delle difformità dalle condotte attese riguardo al sesso biologico. Quanto al comma "c" ove si definisce l'orientamento sessuale come «l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti dell'altro sesso, dello stesso sesso, di ambidue i sessi (supponendo, dunque, che si possano univocamente individuare) negherei drasticamente che si possano considerare sessuale e affettivo come equivalenti o fungibili. Tutti abbiamo attrazione affettiva per uomini come per donne; è una delle componenti profonde dell'amicizia e, salvo che per desuete posizioni pansessualistiche, non significa attrazione sessuale. Nelle relazioni del genere "amicizia" il possibile slittamento da affettività ad attrazione e pratica erotica viene nel soggetto morale rigorosamente sorvegliato ed evitato. Sul polo opposto, cercare un partner per "fare sesso" non ha a che fare con l'affettività. Anche questo comma dell'art. 1 tende dunque, deliberatamente, a confondere le acque in sede culturale e normativa.

Il comma "d" (identità di genere) conferma lo studiato relativismo dell'art. 1. L'identità di genere sarebbe l'identificazione di sé (in relazione al genere) come percepita e come manifestata da un soggetto, anche se non corrispondente al sesso (biologico o anagrafico?). Ora, si è visto, il genere è «qualunque manifestazione della persona in relazione al sesso, conforme o difforme (d) alle attese sociali». Quindi l'«identità di genere» corrisponde a come qualcuno si identifica (ovvero si percepisce e si manifesta) in ogni relazione liberamente difforme col sesso proprio e altrui. Questa estrema soggettività vagamente "neolibertina" dovrebbe essere elevata a paradigma antropologico; troppo per una (opportuna) tutela di minoranze. Vedo che diversi giuristi lo hanno rilevato, da Carlo Cardia a Giovanni Maria Flick a Cesare Mirabelli.

2. Quanto alla formula di integrazione degli articoli del Codice penale, facciamo un po' di analisi logica nella incerta sintassi del ddl. La modifica dell'art. 604bis chiede che integrino illecito la «propaganda di idee (...)» (la istigazione a delinquere (...) e gli atti discriminatori e violenti (...) fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere (...)). Propaganda, istigazione a delinquere, e determinati atti, tutti si descrivono «fondati su»: non è buona prosa giuridica. "Fondato" significa tutto e il suo contrario. Si dovrebbe precisare almeno: «atti ecc. volti a discriminare o colpire persone portatrici di identità o di orientamenti sessuali difformi dalle comuni aspettative sociali connesse al sesso». Il ddl Zan non dice la diversità anzi la "normalizza" con le *Definizioni* di art. 1. Ma non si può giocare affermando a un tempo che la diversità è legittima e che quella diversità è solo nella testa dei suoi "odiatori". Ma una deprecabile pubblicità governativa mostra un miserabile stralunato che si indigna del bacio sulla bocca tra due giovani, serene e ben messe, accanto a lui. Evidentemente questo si pensa ormai (in un Ministero) del comune senso del pu-



dore; il passo successivo è un TSO a quello scarto di società che dissente. È a questo proposito: la legge auspicata è designata correntemente come anti-omofobica e conserverà tale profilo. La terminologia è esplicitata all'art. 7 ove si propone una «giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia». Non si avverte che i composti con la terminazione fobia/fobico attribuiscono un connotato psicopatologico all'atteggiamento di opposizione a ciò che è designato dal vocabolo qualificante, esempio omo[sessualità]-fobia? Le definizioni tecniche di fobia, se non quelle metaforiche, assegnano il fobico alla categoria dei soggetti affetti da paure irrazionali durature e ne prevedono trattamenti terapeutici. Ora, invece, non deve esservi dubbio che i comportamenti sessuali lgbt, negativamente sanzionati dalle tavole di valori delle culture storiche mondiali, sono suscettibili di motivate interdizioni. Depenalizzare oggi (e proteggere) quei comportamenti non è celebrarli o renderli esemplari o desiderabili.

La natura ambigua dei testi toglie al ddl Zan quella qualità universalistica che una legge esige. La pretesa, poi, di investire dell'ideologia lgbt i programmi scolastici è irricevibile. Ogni riga del ddl estranea all'obiettivo della semplice tutela va cancellata. Un Parlamento è sovrano (costituzionale) ma è anche succube delle proprie maggioranze; non detti regole alla ragione e non decida dei fondamenti culturali. L'incostituzionalità della legge che ne deriverebbe è quasi una certezza.

Sociologo, Università di Firenze

UNA LEGGE CHE NON DOBBIAMO PERMETTERCI DI SBAGLIARE



ANGELO MORETTI

Caro direttore, la maggior parte delle riflessioni che animano il dibattito sul ddl Zan sono di contorno più che di commento profondo, sono poche quelle che affrontano davvero il contenuto del ddl contro l'omotransfobia, a cui sono stati aggiunti i nodi della misoginia e dell'abilismo. Nella foglia della difesa delle posizioni contrapposte, pro o contro la cosiddetta cultura del "gender", spesso si ha la percezione che questo sia il primo dibattito sul tema, mentre andrebbe segnalato che l'Italia non è all'anno zero nel riconoscimento e nella tutela dei diversi orientamenti sessuali e della transessualità. Nel nostro Paese gli interventi farmacologici e chirurgici a disposizione di quel disagio che, in maniera non più univoca, viene chiamato "disforia di genere" (il disagio di appartenere psicologicamente a una identità sessuale diversa dal corredo biologico che si è avuto dalla nascita) sono un diritto acquisito e tutelato dal Sistema sanitario nazionale sin dagli anni 90 del secolo scorso. Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011 l'intervento chirurgico può inoltre essere autorizzato da un Tribunale per adeguare i caratteri sessuali «quando risulta necessario», e per «necessità» si intendono appunto quelle specifiche del richiedente, non le aspettative culturali della società. Successivamente due sentenze della Corte costituzionale del 2015 hanno chiarito che non è necessaria l'operazione chirurgica perché un uomo possa prendere "legalmente" i connotati di una donna e viceversa. L'obiettivo perseguito dai nostri principi costituzionali è la libertà dell'individuo di raggiungere il proprio stato di benessere psicofisico senza ledere la libertà degli altri, ed è per questa ragione che di fronte alle nuove frontiere della chimica e della tecnologia medica oggi l'operazione viene già considerata un «diritto» ai sensi dell'articolo 3 della nostra Carta e non semplicemente «una scelta individuale».

Ciò che il cosiddetto ddl Zan intende realizzare, collegando il tema del "gender" e dell'orientamento sessuale al tema della disabilità, è che nonostante questo diritto sia acquisito nell'ordinamento giuridico italiano esista comunque un certo pregiudizio verso chi lo esercita. La bozza di legge ritiene che sia necessario innovare il codice penale con la previsione di nuove specifiche aggravanti per i reati dovuti a discriminazioni fondate «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità», allargando l'attuale fattispecie che prevede i motivi già noti ed acclarati delle discriminazioni razziali, etniche e religiose. L'intento è dunque quello di proteggere una categoria di persone con ancora maggior forza, per evitare che il pregiudizio nei loro confronti possa facilitare l'istigazione all'offesa e alla violenza vera e propria. Ma anche un eterosessuale sarebbe ovviamente protetto da questa norma se sente che la sua eterosessualità comporta una qualsivoglia discriminazione.

Dove il confronto si fa più interessante e controverso è agli articoli 4 e 7, nei quali il legislatore lascia il tema della protezione penale ed entra in quello della vera e propria promozione culturale. A leggerlo bene, infatti, l'articolo 4 del disegno depositato al Senato è assolutamente ultroneo: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Ma una legge dello Stato perché dovrebbe ribadire ciò che è già lapalissiano nella nostra Carta costituzionale, che è legge di rango supremo? Perché il legislatore si prende la briga di rassicurare che è sua intenzione "fare salve" la libera espressione e le opinioni diverse? È un articolo profondamente sba-

gliato: abbiamo la Costituzione e ci "salva" quella, non serve questo ddl per ribadire l'ovvio e aprire a fantasmi, che diventano legittimi, cioè che l'articolo volesse al contrario limitare la libertà di espressione già sancita e tutelata dalla nostra Carta. Se si ripete l'ovvio e si aggiunge una postilla «purché non idonee...» è come riprendere in mano il diritto alla censura o istituire un ipotetico tribunale delle idee sugli orientamenti sessuali, il *gender fluid*, la transessualità ecc.

L'art. 7 è altrettanto discutibile. Esso istituisce una giornata nazionale «contro l'omofobia», e aggiunge a questa anche la «lesbofobia, la bifobia, la transfobia». Perché? Perché fare un catalogo definitivo delle "fobie sociali" legate agli orientamenti sessuali? Se la *ratio legis* è promuovere la logica del rispetto di tutti gli orientamenti sessuali, perché voler chiudere le persone in un catalogo preconfezionato?

Il tema centrale è promuovere il rispetto per le persone che vivono una condizione di sessualità psicologica diversa da quella dell'orientamento biologico apparentemente predeterminato e dalle aspettative culturali di genere, una condizione di vita che può essere principalmente l'omosessualità (che non guarda esclusivamente gli uomini e che abbraccia e comprende anche il lesbismo). Ma che cosa è la bifobia? Perché mio figlio dovrebbe partecipare per legge a una giornata contro la bifobia se nel nomenclatore delle fobie questa non ha nemmeno cittadinanza? È piuttosto importante che si torni a parlare di sessualità nei tempi e nei modi opportuni alla comprensione di un adolescente, senza dover chiudere l'argomento in categorie preconfezionate dalla legge.

Il dibattito è aperto nella stessa comunità lgbt+, non tutte e non tutti vogliono avere delle definizioni che sanciscano i propri limiti all'espressione dell'orientamento sessuale. Non si rischia con le categorie di fare il gioco dell'oca e tornare a far passare ai nostri ragazzi il messaggio che l'uomo e la donna siano tutti da incasellare in categorie e non in una immensa fraternità e sororità?

Come dice Stella Carta in una intervista pubblicata qualche mese fa: «Se abbiamo tutta questa urgenza di definirli, come possiamo essere accettati dalla società? Io sono Stella Carta a prescindere da tutti questi tecnicismi e definizioni» ("FQ Millennium", novembre 2020).

Questo dibattito scaturito dal ddl Zan è un dibattito fondamentale per ricordarci una questione semplice: l'uomo e la donna, e la realtà in cui sono immersi, sono soprattutto un mistero, come afferma il grande pedagogista Edgar Morin: «La nostra realtà spazio-temporale, fisica e biologica, è dunque, evidentemente, un'emergenza di una strana realtà che noi apprendiamo con le nostre parole, i nostri strumenti di rilevamento, di osservazione, di sperimentazione, e che sfugge alla nostra logica» (E. Morin, "Conoscenza, Ignoranza, Mistero", 2017).

Istituiamo semmai una giornata nazionale "sull'affettività ed il mistero dell'umanità". Abbiamo bisogno di tornare a parlare di ignoranza e conoscenza nelle scuole, di apertura e di vitalità del genere umano, di non fissazione dei ruoli di genere, non abbiamo assolutamente bisogno di semplificare il dibattito per legge, riducendolo a una difesa di nuove categorie da promuovere culturalmente in maniera preconfezionata.

Su questi punti dovremmo auspicare tutte e tutti che il dibattito non prenda una piega ideologica, ma che conservi un'impronta di grande apertura culturale, il ddl non è immodificabile, è una grande occasione da non perdere. E soprattutto, visto che si siamo svegliati dal torpore creato dal Covid, dobbiamo conservare questa stessa energia anche per due riforme urgenti e necessarie che languono dal 2018: *ius soli-ius culturae* e riforma delle carceri.

Presidente della Rete "Sale della Terra"

Il profilo personale e artistico della Carrà rivela anche qualcosa di noi NELL'ARTE DI RAFFAELLA IL VOLTO DI CHI SA ESSERE ACCOGLIENTE



CHIARA GIACCARDI

«In autunno, il rumore di una foglia che cade è assordante perché con lei precipita un anno». Lo diceva il romagnolissimo Tonino Guerra. E la scomparsa silenziosa dell'altrettanto romagnolo Raffaella Carrà – ieri i suoi funerali a Roma – sta proprio suscitando un'eco fragorosa. Perché con lei non finisce un anno, bensì un'epoca.

Briosa e garbata, sempre fuori dai circuiti affettivi del gossip e dai depremiti clamori delle "isole" e delle "case", fino all'ultimo ha rifuggito ogni spettacolarizzazione della propria vita privata, con una sobrietà veramente ammirevole e per nulla comune oggi. Ha rappresentato – si può dire – la donna della porta accanto: una fonte di ispirazione accessibile e positiva. Grazie a lei si sono riconosciute la serata scintillante e il mezzogiorno ca-

serreccio: con *Pronto Raffaella* la Rai inaugurerà una fascia oraria nuova, ma soprattutto una nuova prossimità con una gamma sempre più ampia di spettatori. E chi dai 50 in su non ha mai provato a indovinare quanti fagioli c'erano nel barattolo alzi la mano... Bonariamente birichina, ma mai eccessiva o volgare, dalla risata aperta e insieme pudica, latinoamericana prima del reggaeton, gioiosamente vitale fino alle sue ultime apparizioni – ed è questa l'immagine con la quale ha voluto essere ricordata. Una gaiezza garbata e contagiosa, conquistata nonostante le tante prove – si può dire – la donna della porta accanto: una fonte di ispirazione accessibile e positiva. Grazie a lei si sono riconosciute la serata scintillante e il mezzogiorno ca-

questi giorni: voci unanimemente affettuose e grate, e non solo in Italia. Persino il quotidiano *The Guardian*, con la semplificazione tipica degli inglesi, l'ha definita «la popstar italiana che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso». Se posso – da romagnola anch'io – esprimere una modesta opinione, non sono d'accordo. Non credo che fosse il sesso che Raffaella Carrà aveva in mente nei suoi balletti e nelle sue canzoni, o l'intento deliberatamente provocatorio di spostare i confini del mostrabile e dell'osabile in Tv. La sua è stata una femminilità integrale, gioiosamente vitale, dove il corpo ha giocato – sempre con misura – la sua giusta parte. Senza eccessi ma anche senza inutili pruderie, sempre con grazia e senso del limite. In una cultura che tende sempre più a polarizzare tra intellettualizzazione

e sessualizzazione (quella verso la quale spinge *The Guardian*), Raffaella Carrà ha indicato la via di un "intero" che parla a tutti, dai bambini agli anziani, perché ha il sapore autentico di chi mette se stesso in quello che fa. Il «pray eat love» (prega mangia ama) le donne romagnole non lo hanno certo dovuto imparare da Julia Roberts. C'è una cultura grata, accogliente, conviviale, generosa, un po' maliziosa ma con misura, senza volgarità e sguaiato esibizionismo, che certamente Raffaella ha respirato nella sua terra di origine, filtrandola attraverso la sua personalità e facendone poi dono al suo pubblico. Una cultura che nel nome dell'amore (e non solo del sesso) è capace di riunificare l'Italia da Trieste in giù e di trasformare anche il quotidiano più prosaico in una *fiesta*.

Se di icona si può parlare, è un'icona inclusiva, che non può essere richiesta da nessuno, benché in tanti tentino di tirarla dalla propria parte. È il suo universalismo concreto e familiare, cordiale e attento a tutti, invece, che ci resta come piccola ma preziosa eredità.

«L'ottimismo è il profumo della vita», scriveva ancora Tonino Guerra. Grazie allora a Raffaella Carrà, che ha lasciato dietro di sé una scia fragrante, una luce di speranza sul fatto che la vita vale la pena di essere vissuta col sorriso, e questo nonostante le prove, i dolori, le vie diverse da quelle immaginate. Si può dare e ricevere gioia solo se si è vivi, e se si cerca di rendere felici altri. E questo dipende solo da noi, se ne siamo capaci. Grazie Raffaella, per avercelo mostrato con semplicità e leggerezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA